

24/07/2014 – Certificazioni e documenti da produrre in caso di subentro di nuova società fiduciaria in costanza di fiduciante nelle partecipazioni rilevanti detenute in banche e società finanziarie

Ai sensi delle norme di vigilanza sugli assetti proprietari di banche e società finanziarie, nel caso in cui ad una fiduciaria ne subentri un'altra ma il fiduciante rimanga il medesimo, quali documenti deve produrre la fiduciaria entrante ai fini autorizzativi?

Ai sensi dell'articolo V.III.2, comma 2, dei Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03, qualora alla sostituzione della fiduciaria non si accompagnino variazioni nell'identità dei fiducianti e nella misura delle quote di partecipazione a ciascuno ascrivibili rispetto alle informazioni aggiornate già fornite dalla fiduciaria "uscente", la fiduciaria "entrante", non agendo per conto proprio, è tenuta unicamente a comprovare l'onorabilità dei propri amministratori (o figure sostanzialmente equivalenti) mediante la produzione delle certificazioni di cui agli artt. V.II.2 e V.II.4, salvo che, ricadendo tra i soggetti elencati dall'art. V.II.5, possa beneficiare del regime di esenzione ivi previsto, evitando così qualsiasi forma di certificazione, non solo di idoneità alla sana e prudente gestione, ma anche di onorabilità dei propri amministratori.

Ne consegue che anche la verifica triennale di cui all'art.V.V.4 sulla permanenza dei medesimi requisiti, si conformerà ai criteri sopra specificati, con reiterazione, per le sole società fiduciarie estere, dei certificati di onorabilità di coloro che le amministrano.

Tutto quanto sopra, fermo restando il limite posto dal nuovo comma quinto dell'art.16 della Legge n.165/2005 e succ.mod.